

COMUNE DI MONTE URANO **PROVINCIA DI FERMO**

CAPITOLATO TRA LE PARTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI O ALTRI MEZZI ALL'UOPO DEPUTATI TRIENNIO 2018/2020

ART. 1 – OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza e vigilanza minori trasportati sugli scuolabus comunali o altri mezzi all'uopo deputati.

Le mansioni da svolgere per l'**assistenza sugli Scuolabus comunali o altri mezzi** comprendono, in particolare:

- il servizio di vigilanza ed assistenza degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria all'interno di tutti gli scuolabus utilizzati per il trasporto suddetto: viaggio da casa a scuola e viceversa secondo alcuni orari determinati dal servizio sociale e culturale;
- in eventuali rientri scolastici pomeridiani per gli alunni della Scuola primaria;
- un controllo mensile dei tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto;
- il prelievo degli alunni dalle sedi della Scuola Primaria e dell'Infanzia ed il loro accompagnamento fino alla salita negli automezzi;
- il controllo della discesa degli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia dagli automezzi ed il loro accompagnamento (solo per i minori delle scuole dell'infanzia) fino alla consegna alle insegnanti nelle sedi delle rispettive scuole.
- L'accompagnamento degli alunni della scuola Primaria durante l'attraversamento di strade comunali, provinciali e statali dalla fermata sinistra dello Scuolabus fino alla parte opposta.
- La riconsegna (nel viaggio di ritorno) dei minori delle Scuole dell'Infanzia ai genitori e/o familiari alla discesa dello scuolabus. (Il genitore e/o familiare, dovrà essere presente alla relativa fermata);
- Segnalazione scritta al Responsabile dell'area rapporti con i cittadini di eventuali bambini che disturbano o molestano i coetanei e/o l'autista durante il servizio.
- Intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento della corsa.
- Promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.
- Segnalazione immediata, al Responsabile dell'area rapporti con i cittadini, dei minori che rifiutano l'esibizione del tesserino di abbonamento o che non abbiano pagato l'abbonamento, per una sospensione temporanea del minore anche senza preavviso scritto alla famiglia, ma solo dietro semplice comunicazione verbale.
- Assistenza e vigilanza (eventuale) di minori disabili, segnalati appositamente dal Comune alla Cooperativa, dalla discesa dello Scuolabus sino all'ingresso della scuola e successivamente dall'uscita della Scuola sino all'ingresso sullo Scuolabus;

ART. 2 – PERSONALE ED ORE

Il servizio di assistenza sugli scuolabus dovrà svolgersi annualmente da un minimo di 2 ad un massimo di 4 assistenti (una per ogni Scuolabus). Per un monte ore variabile da circa 2.000 ore ad un massimo circa di 2.400 (nel triennio da 6.000 ore a 7.200 ore) E' facoltà dell'Amministrazione comunale all'inizio di ogni trimestre, comunicare alla ditta il numero di assistenti da utilizzare ed i turni sugli scuolabus da effettuare. In caso di improvvisa necessità (assenza per malattia) la ditta dovrà immediatamente provvedere (entro un giorno dalla comunicazione) a sostituire l'assistente/i per uno o più giorni settimanali, o per un periodo più lungo, anche pari alla durata dell'appalto.

L'orario di servizio è sia mattutino che pomeridiano secondo il calendario scolastico fissato annualmente. Detto calendario comprenderà le interruzioni per le festività natalizie e pasquali, oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per evenienze non preventivabili (elezioni, emergenze, ecc.).

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti e della attività didattica, nel rispetto dei limiti dell'appalto stesso.

La facoltà di apportare variazioni che l'Ente si riserva, è accettata senza eccezione alcuna dall'aggiudicatario, pena l'esclusione e/o la decadenza dall'incarico.

In caso di improvvisa necessità (assenza per malattia) la ditta dovrà immediatamente provvedere (entro un giorno dalla comunicazione) a sostituire l'assistente/i per uno o più giorni settimanali, o per un periodo più lungo, anche pari alla durata dell'appalto.

ART. 3 - DURATA, INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO E RINNOVO

- I servizi sono concessi in appalto per il triennio 2018/2020 periodo dal 07 gennaio al 23 dicembre di ogni anno escluse le festività e le vacanze estive (chiusura scuole);

Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, il Comune dovesse verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni analoghe o attività complementari di "assistenza ai minori", potrà

affidare le stesse, con atto formale, alla cooperativa purché il relativo costo complessivo e non quello orario che rimarrà invariato, non sia superiore al 20% del corrispettivo pattuito con il presente contratto, nel rispetto dei tempi in esso previsti.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare per un ulteriore triennio "2021/2023" il presente appalto alle stesse condizioni pattuite con il contratto in essere;

ART. 4 – SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale sospendere momentaneamente, o per alcune mensilità, o interrompere definitivamente il servizio di che trattasi con la ditta aggiudicataria, senza nessun indennizzo alla Soc. Coop. se comunicato con almeno 90 gg. di preavviso (anche entro il primo anno dell'incarico) e qualora ricorrano sia mere esigenze di riaffidamento delle mansioni del proprio personale che una diversa organizzazione delle prestazioni lavorative da parte di tutto il personale, assegnato, anche part time od operatori del Servizio Civile.

E' facoltà dell'Amministrazione riavviare il servizio con la ditta aggiudicataria, se comunicato con almeno 30 gg. di preavviso alla stesse condizioni pattuite.

ART. 5 - UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire, in ogni momento il numero dei trasportati e di modificare il tragitto secondo le esigenze funzionali e logistiche. L'eventuale aumento o diminuzione del numero dei trasportati non comporta alcuna modificazione del costo del servizio e delle condizioni particolari fissate dal presente capitolato.

ART. 6 - MEZZI UTILIZZATI

E' facoltà dell'Amministrazione utilizzare per il suddetto trasporto scolastico sia gli Scuolabus comunali che Autobus con o senza conducente di autolinee private;

ART. 7 – CORRISPETTIVO MENSILE

L'importo del presente appalto ammonta al costo orario di euro + IVA al 5%, per un importo totale annuo di euro IVA esclusa. Il corrispettivo dovuto per gli anni dell'appalto (tre o sei) può ovviamente variare a seconda del numero di assistenti che saranno utilizzate e delle ore effettuate. Il corrispettivo sarà da corrispondersi entro circa tre mesi dalla data di presentazione della relativa fattura.

Con il pagamento del corrispettivo, fissato in base a calcoli di convenienza della ditta, a tutto suo rischio, l'appaltatore si intende compensato di ogni suo avere dal Comune per il servizio reso, senza diritto a nuovi maggiori compensi per qualunque eventualità che la ditta non abbia tenuto presente.

ART. 8 – RITARDI

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del servizio, saranno trattenuti euro dalla cauzione versata (somma pari ad un quindicesimo dell'importo della cauzione) fino alla concorrenza dell'importo della medesima; per un ritardo superiore a 15 giorni la cauzione sarà trattenuta per intero; il ritardo superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del contratto ed il Comune, oltre a trattenere la cauzione, procederà per ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 9 – RECESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, autonomamente, nel caso che la ditta affidataria venga meno anche ad uno solo dei patti contrattuali, o nel caso in cui il Comune medesimo debba per qualunque causa, rinunciare al servizio in oggetto, senza che in entrambi i casi la ditta possa vantare risarcimento di danni o altro per qualsiasi titolo.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - PERSONALE

Il personale che dovrà svolgere il servizio di assistenza alunni trasportati sugli Scuolabus comunali o altri mezzi deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- età minima: anni 18 - età massima: anni 60;
- Titolo di Studio: diploma di scuola media superiore

E' ammesso altresì l'impiego - fino al limite massimo del 50% del personale complessivamente impegnato - di assistenti in possesso di licenza di scuola media inferiore che abbiano maturato esperienza di lavoro nello stesso servizio per almeno 48 mensilità.

Titoli preferenziali: attestato di assistente scolastico o certificazione di servizio di assistente scolastico presso Enti pubblici.

Il personale deve inoltre:

- possedere capacità fisiche e professionali per il miglior espletamento dei servizi.
- essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, circa le informazioni riferite a persone che fruiscono del suddetto servizio, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

Il Comune ha la facoltà di richiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che rechino disservizio.

Il personale adibito al servizio sarà legato da rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, la quale è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, di protezione e sicurezza sul lavoro, sollevando l'Ente comunale da ogni qualsiasi responsabilità.

La ditta aggiudicataria (cooperative sociali) sarà altresì tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali e territoriali;

Gli orari e o turni di svolgimento del servizio saranno comunicati alla ditta 15 gg. prima dell'avvio del servizio.

L'appaltatore dovrà garantire che il proprio personale addetto al servizio sia in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sanità. E' riservato alla competenza esclusiva della ditta l'affidamento dei singoli incarichi tra i Soci, avendo cura di sceglierli sempre secondo le rispettive competenze professionali, richieste dal Comune, al fine di garantire la massima efficienza nell'espletamento del servizio. E' riservata, altresì, alla esclusiva competenza della ditta ogni facoltà e potere di sostituzione dei soci nei vari incarichi sia in via temporanea sia in via definitiva secondo le opportunità e necessità di servizio.

E' fatto obbligo alla ditta, prima di nominare ed affidare l'incarico di assistente scuolabus ad un nuovo personale, di acconsentire al "passaggio diretto" del personale attualmente dipendente della ditta cessante, a meno che non vi siano state comunicazioni nominative, di lamentela e richiesta di intervento da parte del Comune alla ditta cessante. In questo caso la nuova ditta non dovrà adempiere all'obbligo di assumere l'assistente oggetto di indagine, o di semplice richiamo, provvedendo alla sua sostituzione.

In relazione alle peculiarità relazionali del servizio l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto e/o idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La cooperativa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 11 – OBBLIGHI

Tutti gli oneri ed obblighi di cui al precedente articolo a carico dell'appaltatore il quale è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta da parte di Società Assicuratrici. La ditta risponderà nei confronti del Comune del regolare svolgimento di tutti i servizi sopraindicati.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, per comprovati motivi. In tal caso, la ditta provvederà ad effettuare la sostituzione entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere economico.

La ditta in particolare dovrà provvedere a:

- Osservare tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, tutela dei lavoratori in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia, nel corso dell'appalto.
- Garantire che ogni unità lavorativa impiegata sia munita di apposito libretto di idoneità sanitaria per il lavoro che andrà a svolgere, e di apposita autocertificazione del personale attestante di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso relativi ad abusi e maltrattamenti di minori ed altri fatti relativi alla Legge 269/98;
- Corrispondere i salari al personale impiegato, calcolati in conformità all'attuale contratto nazionale di lavoro applicato nella Provincia di Fermo ed al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi. La ditta è obbligata altresì a corrispondere nei termini e con le modalità stabilite dai contratti collettivi i dovuti contributi previdenziali e assicurativi, restando l'Ente estraneo da qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica. In caso di violazione degli obblighi sopracitati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, previa diffida alla ditta a corrispondere entro un termine ragionevole quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo, ovvero per qualunque ragione o causa. La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'ispettorato del lavoro e/o gli istituti competenti avranno comunicato l'ottemperanza alla ditta alle disposizioni di legge.
- Pagare tutte le imposte generali e speciali, anche se non previste. E' negata la possibilità di espletare il diritto di rivalsa ai danni del Comune.
- Tenere i registri fiscali in modo conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge.

ART. 12 - – CONTINUITA' DEL SERVIZIO, SOSTITUZIONE DEI DIPENDENTI

La Cooperativa assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assunto ed assegnato al servizio. La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale assunto che, ad una verifica del Responsabile del Servizio, dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del proprio personale assunto dovrà essere immediata (max 1 giorno di vacanza) in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Di ogni sostituzione del personale dovrà essere data tempestiva informazione al Responsabile del Servizio del Comune. Pertanto la ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non sono ammesse forme di turnover, se non per cause di forza maggiore.

ART. 13 – ESECUZIONE D’UFFICIO

Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, e nei casi si verificano deficienze ed abusi, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva versata.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il deposito cauzionale definitivo è fissato nella misura di 1/20 dell’ammontare del contratto aggiudicato del triennio e dovrà essere depositato su richiesta dell’Amministrazione.

A scelta della ditta aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito nelle seguenti modalità: a mezzo fidejussione bancario o assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/’82 n. 348 o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta.

La cauzione presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante, ogni eccezione rimossa.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 15 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

La Cooperativa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) presso una primaria compagnia di assicurazione con i seguenti massimali minimi di garanzia.

RCT Euro 1.000.000,00 unico

RCO Euro 1.000.000,00 per sinistro

Euro 1.000.000,00 per prestatore di lavoro

La copertura assicurativa dovrà prevedere, tra l’altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà del Comune in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

Polizza infortuni utenti:

- Invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 1.000.000,00 senza scoperti e franchigia.

- Decesso: massimale pro capite di almeno euro 1.000.000,00.

Rimborso spese giornaliere da infortunio.

L’amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni e sinistri in itinere, infortuni od altro dovesse accadere al personale dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’affidatario anche per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra.

L’affidataria è tenuta a presentare al Comune copia conforme della polizza assicurativa sottoscritta, prima della stipulazione del contratto attraverso firma della Determina di aggiudicazione. L’affidataria si impegna a mantenere in vigore ed efficace la copertura assicurativa per tutta la durata dell’appalto.

Ogni responsabilità per danni a cose e persone che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’amministrazione comunale, agli utenti, a terzi, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Cooperativa aggiudicataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di compagnie assicuratrici.

ART. 16 – DIRITTO DI SCIOPERO

La ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri soci le disposizioni di cui alla Legge “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. Nessun risarcimento potrà essere richiesto dalla Ditta per l’eventuale sospensione del servizio in conseguenza della sospensione delle attività scolastiche per sciopero.

ART. 17 - SPONSORIZZAZIONE

La Società Cooperativa si impegna a sponsorizzare (per un importo annuale di 700,00 euro IVA compresa), alcune iniziative dedicate ai ragazzi durante l’estate monturanese, dietro stampa del proprio logo nel materiale informativa della stagione estiva.

ART. 19 – DIVIETI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 278, é vietato in modo assoluto alla Ditta di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto dell’appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno e, inoltre, della perdita della cauzione.